

Comune di Galzignano Terme

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 15/07/2014

E MODIFICATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 26/11/2014

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2
Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno

Con decorrenza dal 1 settembre 2014, è istituita in questo comune, in quanto compreso nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, l'imposta comunale di soggiorno, dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive situate sul proprio territorio,

Art. 3
Determinazione della misura dell'imposta*

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le seguenti strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo:

Strutture ricettive fino ad Hotel 3 stelle compresi Massimo €.1,00	Oltre Hotel 3 stelle Massimo €.2.00
---	--

2. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, comunque entro la misura massima di cui al precedente comma 1.

3. Nelle strutture di cui sopra, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi .

Art. 4
Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5
Esenzione d'imposta

Sono esentati dal pagamento:

- 1) minori entro il quattordicesimo* anno di età;
- 2) coloro che pernottato presso gli ostelli della gioventù;
- 3) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- 4) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- 5) i residenti a Galzignano Terme;*
- 6) gli appartenenti alla Polizia statale e locale e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.*

Art. 6
Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 7 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8 Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre (per il primo anno di applicazione entro il 10 del mese di gennaio 2015):

- a) su conto corrente postale intestato a questo comune;
- b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- c) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 9 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 10 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 11 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 12 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 2014 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

* variazioni in vigore dall'1.1.2015 a seguito modifica effettuata con delibera consiliare nr. 63 del 26/11/2014